

Clausola penale - riduzione - Clausola penale - Valutazione di manifesta eccessività - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14706 del 27/05/2024 (Rv. 671308-01)

Criteri - Comparazione con il danno ipoteticamente risarcibile - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie in tema di danno da demansionamento.

Per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto, sicché non può prescindersi da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una penale pattuita a titolo di anticipata liquidazione del danno da demansionamento, ne aveva negato la riduzione senza valutare la circostanza del pensionamento del lavoratore a distanza di pochi mesi dalla modifica in peius delle mansioni).

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14706 del 27/05/2024 (Rv. 671308-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1384, Cod_Civ_art_2103